



Campi Salentina Carmiano Guagnano Novoli Salice Salentino Squinzano Trepuzzi Veglie

Ambito Territoriale di Campi Salentina

Piano Sociale di Zona “Tutti i colori del Sole”

REGOLAMENTO UNICO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E PER LA COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART.1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i principi generali e le finalità cui si conforma il sistema integrato dei servizi sociali dell'Ambito territoriale di Campi Salentina; determina altresì i criteri e le modalità di accesso al sistema di interventi e servizi socio assistenziali dei Comuni dell'Ambito Territoriale, tenuto conto dei principi sanciti dalla Legge Quadro n. 328 dell'8.11.2000, della Legge Regionale n. 19 del 10.07.06, del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 , del Reg. Reg. n. 7/2012 e del Reg. Reg. n. 11/2015

Il presente regolamento disciplina, altresì, l'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi, i requisiti generali di accesso e di ammissione alle prestazioni sociali, nonché i criteri che guidano l'erogazione delle stesse e la definizione della compartecipazione al costo.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono applicate ai Comuni di Campi Salentina, Carmiano, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Trepuzzi e Veglie, appartenenti all'Ambito Territoriale di Campi Salentina e si intendono estese sia ai servizi a valenza di ambito che ai servizi, interventi e prestazioni erogati dai singoli Comuni, secondo i criteri di pubblicità, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

ART. 2 PRINCIPI ISPIRATORI

L'Ambito territoriale sociale di Campi Salentina attua un sistema socio-assistenziale che si ispira ai seguenti principi fondamentali:

- rispetto, pieno e inviolabile, della libertà e dignità della persona, nonché delle convinzioni personali, politiche e religiose della stessa, con contrasto di ogni forma di emarginazione;
- rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito dal D. Lgs 196/03 e s.m.i.;

- rispetto dei principi di omogeneità, trasparenza, adeguatezza, sussidiarietà, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
- rispetto del principio di domiciliarità per gli interventi e i servizi a favore dei cittadini come previsto dalla L.R. 19/06;
- rispetto del diritto di libera scelta fra le prestazioni erogabili;
- conoscenza dei percorsi assistenziali e diritto all’informazione sui servizi disponibili;
- accesso e fruibilità delle prestazioni essenziali in tempi compatibili con i bisogni;
- flessibilità e idoneità dell’intervento a fronteggiare il bisogno e a rispondere alle esigenze familiari e relazionali della persona;
- concorso della famiglia, del volontariato e delle componenti private con fini di solidarietà sociale, indispensabili per la crescita , lo sviluppo naturale e la cura dell’individuo, alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali.
- autonomia tecnico-professionale dell’intervento sociale , pur garantendo il necessario accordo con gli altri servizi presenti sul territorio.

ART.3

FINALITA’ E OBIETTIVI

Gli interventi e i servizi oggetto del presente Regolamento devono essere orientati al perseguimento delle seguenti finalità:

- tutela e sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini,garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti;
- realizzazione di un sistema di interventi e servizi socio-assistenziali, secondo il metodo della rilevazione dei bisogni, della programmazione degli interventi, dell’impiego delle risorse in relazione alle priorità e alla valutazione dei risultati, integrato tra servizi pubblici e servizi del privato sociale;
- eliminazione delle situazioni che determinano nell’individuo uno stato di bisogno e di esclusione sociale, differenziando la misura della partecipazione ai costi dei servizi tra i vari fruitori, stabilendo con criteri unificati in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate, tenendo conto delle specificità delle esigenze dei fruitori dei servizi e delle finalità dei servizi erogati.

ART. 4

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai servizi e alle prestazioni previste nel vigente Piano di Zona e attivati nei singoli Comuni, ricompresi nelle seguenti aree d’intervento:

- Area Politiche per la Promozione ed il sostegno della prima infanzia, dei minori e delle famiglie;
- Area Politiche per il contrasto alle povertà con percorsi di inclusione attiva;
- Area politiche per la promozione della cultura dell’accoglienza e welfare di accesso;
- Area Politiche per la presa in carico integrata delle disabilità e non autosufficienze;
- Area Politiche di Prevenzione e Contrasto del Maltrattamento e della Violenza.

Le stesse disposizioni saranno applicate agli altri servizi che potranno essere attivati a seguito di nuove disposizioni legislative, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge, per i quali la misura dell’agevolazione dipende dalla condizione economica del richiedente.

L'eventuale inserimento di altri servizi ed eventuali criteri aggiuntivi e/o rimodulazioni delle fasce intermedie di reddito ricomprese entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento, potranno essere decisi dalle Amministrazioni comunali , con atto di Giunta relativamente ai servizi che restano a titolarità comunale e con atto del Coordinamento Istituzionale per i servizi a valenza di Ambito.

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla normativa vigente e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, preveda la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente. Sono esclusi, altresì, i servizi e prestazioni per le quali non si prevedono agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi non collegati a determinate situazioni economiche.

TITOLO II - MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE

ART. 5

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

Le prestazioni, gli interventi e i servizi di cui al presente regolamento sono rivolti ai cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale, di qualsiasi età, sesso, condizione economica, culturale, politica, sociale, sole o inserite in nuclei familiari.

E' garantita priorità di accesso ai Servizi:

- ai soggetti in condizione di fragilità per la presenza di difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- ai soggetti con limitata capacità di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine sensoriale, fisico e psichico;
- ai minori di 14 anni, agli anziani ultrasessantacinquenni soli e /o non autosufficienti.

Limitatamente agli "interventi indifferibili", con i quali si intendono gli interventi socio-assistenziali di urgenza e/o soccorso, aventi caratteristica di straordinarietà e temporaneità, l'accesso ai Servizi è garantito altresì:

ai cittadini italiani residenti in altri Comuni non ricompresi nell' ambito territoriale di Campi Salentina, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino beneficiario dell'intervento:

- ai cittadini, e loro familiari, degli stati appartenenti all'Unione Europea, nonché a Stranieri in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno *di durata non inferiore ad un anno*, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno (*D.Lgs. n.286/98, art.41*), nel rispetto degli accordi internazionali, salva l'azione di rivalsa nei confronti del paese d'origine degli stessi;
- alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio dell'ambito, in cui si è manifestata la necessità dell'intervento, fatti salvi , in ogni caso, gli interventi riservati allo Stato e l'azione di rivalsa nei confronti del comune di residenza del cittadino beneficiario dell'intervento.

ART. 6 **ACCESSO AI SERVIZI**

L'accesso al sistema integrato dei Servizi sociali e socio-sanitari è garantito gratuitamente attraverso il Servizio di Segretariato Sociale Professionale - PUA, secondo le modalità esplicitate all'art. 6 del presente Regolamento.

L'accesso ai servizi di natura domiciliare, semi-residenziale e residenziale, a gestione integrata e compartecipata, avviene secondo le modalità previste da apposito protocollo operativo, attraverso l'Unità di Valutazione Multidimensionale, organismo costituito da un'equipe multiprofessionale che elabora il progetto socio-sanitario personalizzato per cittadini/utenti con bisogni sanitari e sociali complessi.

Gli interventi e i servizi socio-assistenziali sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare e a gruppi di persone, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento dell'individuo nel proprio nucleo familiare, nonché mediante servizi sostitutivi.

Gli interventi devono emergere da progetti individuali e da programmi di intervento globali attraverso i quali predisporre il percorso socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre alla persona, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo di tutte le risorse presenti nel territorio.

ART. 7 **SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE – PUA**

Il Servizio di Segretariato Sociale –PUA opera come sportello unico per l'accesso ai Servizi socio-assistenziali e socio-sanitari ed ha le seguenti funzioni:

- accoglie la domanda del cittadino-utente, svolge attività di informazione, di accoglienza e di accompagnamento, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza;
- fornisce indicazioni sulle modalità di accesso ai Servizi e alle prestazioni;
- consente l'accesso unificato alle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie , nonché l'attuazione, per ogni richiesta di prestazione compartecipata, di un percorso assistenziale unitario e integrato.

Il Servizio di Segretariato Sociale, quale tipologia di intervento del Servizio Sociale Professionale, è assicurato da personale qualificato e da professionisti Assistenti Sociali; si articola con uno sportello in ogni comune dell'Ambito al fine di garantire la massima accessibilità e fruibilità a tutti i cittadini.

Presso ciascuno sportello comunale di Segretariato Sociale –PUA è disponibile la modulistica unitaria appositamente predisposta per l'accesso ai Servizi e alle prestazioni garantite in seno all'Ambito territoriale.

ART. 8 **SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE**

Il Servizio Sociale Professionale è finalizzato alla lettura e decodificazione della domanda sociale, alla presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, alla predisposizione di progetti personalizzati, all'attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione.

Il Servizio Sociale Professionale è finalizzato altresì ad assicurare prestazioni necessarie a prevenire, ridurre e /o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini, con particolare attenzione alle categorie sociali più deboli e soggette ad emarginazione: promuove interventi di prevenzione del disagio, di potenziamento e attivazione delle risorse individuali, familiari e comunitarie, di valorizzazione dell'individuo.

Il Servizio Sociale Professionale , trasversale ai vari servizi specialistici, svolge uno specifico ruolo nei processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

Rispetto alla tipologia di intervento si distingue in:

- Servizio di Segretariato Sociale;
- Gestione sociale del caso (case management);
- Osservazione, pianificazione, direzione e coordinamento delle politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie;
- Servizio di pronto intervento per l'emergenza sociale.

Il Servizio Sociale Professionale di Ambito , appositamente regolamentato, viene garantito da professionisti assistenti Sociali iscritti all'Albo e si articola territorialmente attraverso la presenza del servizio in ognuno dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale.

ART. 9

UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

L'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) è un organismo composto da un team multiprofessionale, con competenze multidisciplinari, in grado di leggere le esigenze dei soggetti con bisogni sanitari e sociali complessi e di definire un progetto socio-sanitario personalizzato per la presa in carico integrata del cittadino.

Costituisce a livello di Ambito Territoriale il filtro per l'accesso al sistema dei servizi socio-sanitari di natura domiciliare, semiresidenziale, residenziale a gestione integrata e compartecipata.

La U.V.M. effettua la valutazione multidimensionale dell'autosufficienza del paziente e dei bisogni assistenziali dei pazienti e dei loro nuclei familiari , verifica la presenza delle condizioni di ammissibilità ad un certo percorso di cura e assistenza, elabora il progetto socio-sanitario personalizzato che deve essere condiviso con il paziente e con il nucleo familiare e da essi sottoscritto (PAI); individua il responsabile del caso (case manager) per garantire l'attuazione e l'efficacia previste dal progetto personalizzato, verifica ed aggiorna l'andamento del progetto personalizzato, procede alla dimissione concordata, conserva la documentazione relativa ai casi valutati e, se richiesto, la fornisce a quanti ne hanno titolo.

ART. 10

PROCEDURE E CRITERI PER L'ACCESSO

Il procedimento di erogazione dei servizi e delle prestazioni si avvia con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato o segnalazione da parte di parenti, Enti o liberi cittadini, fatte salve le iniziative avviate d'ufficio per le situazioni d'emergenza.

Le istanze vanno presentate presso lo sportello del Servizio di Segretariato Sociale del Comune di residenza che offre supporto nella compilazione della modulistica e nella corretta presentazione

della documentazione allegata richiesta.

Le istanze sono soggette a specifica istruttoria, espletata da assistenti sociali, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) di cui al D.P.C.M. 159/2013, è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Coloro che non richiedono agevolazioni e dichiarano di accettare la tariffa massima di contribuzione, non sono tenuti a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio e/o alla prestazione.

Ai fini della valutazione d'accesso ed eventuale agevolazione tariffaria, può essere richiesto ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni socio-economiche e ambientali del richiedente, del suo nucleo familiare o degli obbligati ai sensi di legge.

L'accesso ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali, avviene con un provvedimento del competente referente istituzionale, previo accertamento e valutazione dei requisiti previsti dal presente regolamento e secondo le modalità indicate nei singoli disciplinari di riferimento.

L'accesso ai servizi socio-sanitari, avviene a seguito di richiesta da parte dell'interessato o suo familiare, oppure dell'assistente sociale o del medico di base o ospedaliero; l'istanza sarà istruita e valutata dall'Unità di Valutazione Multidimensionale che predisponde il progetto individuale.

La decorrenza dei servizi/interventi è, di norma, concordata tra servizi sociali e richiedenti; nel darne comunicazione, a questi ultimi si forniscono le informazioni essenziali relative alla prestazione richiesta, compresa l'eventuale quota di partecipazione alla spesa. I destinatari possono essere chiamati a sottoscrivere per accettazione, la comunicazione di attivazione del servizio/intervento, come condizione preliminare per l'erogazione.

TITOLO III - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ISEE E COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 11 – DISPOSIZIONI GENERALI

Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.

I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente” e dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
- dalla normativa regionale in materia;
- dalle disposizioni del presente regolamento.

Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.

Art. 12 INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE), è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di partecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali e ferme restando le prerogative dei Comuni, che possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.

Nei casi di prestazioni sociali agevolate per le quali è prevista la partecipazione al costo del servizio correlata all'ISEE, è fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare la dichiarazione ISEE. In tale caso non sarà concessa alcuna agevolazione tariffaria.

L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4 del DPCM n.159/2013, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5 del medesimo DPCM.

L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8 DPCM n.159/2013, limitatamente alle seguenti:

- prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
- prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- prestazioni per il diritto allo studio universitario.

L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente», come previsto dall'art. 9 del DPCM n.159/2013, calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando si verifichino variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente come ad es. situazioni di difficoltà lavorativa, quali licenziamento, riduzione dell'orario di lavoro ecc., nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione.

L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10 DPCM n.159/2013, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE.

Art. 13

DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.

Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.

Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è

integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 14

PERIODO DI VALIDITÀ DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013 la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) ha validità dal momento della presentazione sino al 15 gennaio dell'anno successivo;

Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 28/02 di ogni anno, fatto salvo diversa determinazione dell'Ambito o di ciascun Comune per i servizi a titolarità comunale.

Sino alla data di presentazione e comunque non oltre il 28/02 sono mantenute inalterate le tariffe applicate o eventuali agevolazioni concesse.

La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Art. 15

PRESENTAZIONE DI NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA ED EFFETTI

Il cittadino potrà presentare, entro i termini di validità della D.S.U., una nuova dichiarazione, come previsto dalla normativa.

Gli effetti del nuovo ISEE, sulle prestazioni in corso, decorreranno dal termine della nuova istruttoria che conseguentemente verrà avviata.

In ogni caso è fatto obbligo ai beneficiari di una prestazione sociale agevolata, comunicare ai servizi che la erogano, le variazioni delle condizioni familiari ed economiche che dovessero verificarsi. Nel caso di variazione del nucleo familiare, entro e non oltre 60 gg. dalla data dell'avvenuta modifica, dovrà essere presentato un nuovo ISEE. La prestazione erogata, verrà rideterminata e gli effetti del nuovo ISEE decorreranno dal termine della nuova istruttoria che verrà conseguentemente avviata.

Qualora dalla mancata comunicazione di tale variazione delle condizioni del nucleo, nei termini indicati, derivasse l'impropria fruizione di prestazioni agevolate, perché proseguite sulla base di quanto in precedenza attestato, queste ultime sono considerate indebitamente percepite e, pertanto, ne verrà richiesto il rimborso. Eventuali deroghe possono essere previste negli atti che regolano le specifiche prestazioni.

Le prestazioni sociali agevolate, attivate in base ad un "ISEE corrente", mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di 6 mesi, con obbligo di presentazione di nuovo ISEE entro e non oltre 6 mesi dalla data della precedente attestazione. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Art. 16

ASSENZA O INCOMPLETEZZA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione I.S.E.E., l'Ambito o il Comune provvederanno ad applicare la tariffa massima prevista per la fruizione della medesima.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all’I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato

D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali o di ambito interessati. L’agevolazione decorrerà dal momento della presentazione di attestazione regolare.

Art. 17

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI ED AUTOCERTIFICAZIONI

In applicazione a quanto previsto dalla normativa, l’Amministrazione eseguirà tutti i controlli sulle informazioni auto dichiarate dai richiedenti le prestazioni sociali, avvalendosi:

- degli archivi in proprio possesso e degli archivi di altri enti pubblici
- della facoltà di richiedere accertamenti mirati da parte della Guardia di Finanza su liste di beneficiari

I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente articolo possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l’iter procedimentale o successivamente all’adozione dei provvedimenti amministrativi.

Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità del contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l’attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:

- nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un’incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell’ufficio;
- nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell’Amministrazione comunale.

Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati, mediante estrazione casuale di un campione, di norma non inferiore al 10%, salvo diverse disposizioni normative in materia.

L’attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:

- l’acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell’Amministrazione precedente o mediante la consultazione degli archivi dell’Amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni. I criteri e le modalità di accesso mediante collegamenti informatici e telematici sono stabilite nei singoli atti di autorizzazione e nelle singole convenzioni/protocolli stipulati con le altre P.A. e gestori pubblici servizi;
- la richiesta all’Amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall’utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l’Amministrazione certificante dovrà indicare l’esito del controllo, l’ufficio ed il responsabile del procedimento e la data; il riscontro

dovrà avvenire mediante modalità tali da consentire la speditezza e la sicurezza del controllo stesso;

- la richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

Per i procedimenti che prevedono l'erogazione diretta di contributi economici in denaro a carico del Bilancio comunale i controlli attivati sono quelli di tipo preventivo.

E' escluso il controllo a campione di tipo successivo relativamente alla autodichiarazione per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE.

In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge ed eventuali spese. E' fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistano ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

Art.18

ASSENZA DI RAPPORTE ECONOMICI ED AFFETTIVI TRA PERSONE, AI FINI ISEE

Ai sensi dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), dell'art.8 comma 3 (Prestazioni per il diritto allo studio universitario) del DPCM 159/2013, i cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate possono presentare istanza per l'accertamento dell'estranchezza affettiva ed economica delle persone che in base ai citati articoli dovrebbero essere considerate per il calcolo dell'ISEE.

L'accertamento da parte della "pubblica autorità competente in materia di servizi sociali" dello stato di abbandono del coniuge non convivente (art. 3, comma 3, lett. e, del DPCM 159/2013), dell'estranchezza in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio-sanitaria a carattere residenziale (art. 6, comma 3, lett. B, punto 2, del DPCM 159/2013) o dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (art. 7, comma 1, lett. D, del DPCM 159/2013) viene effettuato con le seguenti modalità:

- il soggetto interessato dovrà presentare, presso il servizio sociale competente, richiesta di rilascio dell'attestazione di abbandono o di estraneità dichiarando, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, a titolo esemplificativo:
 - nel caso di abbandono del coniuge;
 - situazioni anagrafiche e di stato civile che accertino una nuova situazione di convivenza di uno dei coniugi con terzi e/o figli nati da tale convivenza;
 - situazioni anagrafiche e documentali che accertino uno stato di fatto almeno biennale di assenza di convivenza tra i due coniugi;

- situazioni anagrafiche che comprovino l'irreperibilità di uno dei due coniugi;
- istituti giuridici non riconosciuti dall'ordinamento italiano, sanciti da provvedimenti delle competenti autorità di uno stato estero, prodotte con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi;
- nel caso di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore:
- l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il genitore ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise;
- l'assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali o indennitari percepiti dal genitore;
- l'assenza di comproprietà ovvero di diritti reali di godimento su immobile di proprietà del genitore;
- presenza di certificati dell'autorità giudiziaria (decreti emessi di sospensione della potestà genitoriale, inserimento in strutture di accoglienza, ecc.);
- nel caso di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni:
- l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati tra i due genitori o di altre forme di gestione del risparmio condivise;

A fronte della richiesta di accertamento, il servizio sociale competente procederà alla valutazione del caso, producendo apposita relazione dalla quale dovrà rilevarsi la sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'attestazione;

Il Dirigente del Settore, a seguito dell'istruttoria compiuta dall'assistente sociale competente, anche con l'eventuale ausilio della Polizia Locale o, se del caso, di Guardia di Finanza e/o Agenzia delle Entrate, accerta con determina l'eventuale stato di abbandono o di estraneità, fissando altresì la scadenza dell'attestazione; nei casi in cui, a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera b) si rilevi l'insufficienza di elementi atti a comprovare lo stato di abbandono o di estraneità, il Direttore del Settore rigetta l'istanza.

Gli accertamenti di cui al presente articolo vengono recepiti dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

ART. 19

REQUISITI DI ACCESSO AI SERVIZI E CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate relative ai servizi/prestazioni non rivolti alla generalità delle persone, si provvede alla definizione di fasce d'accesso, nonché di eventuale partecipazioni alla spesa, ovvero quote di prestazioni gratuite erogabili, all'interno delle quali si colloca il richiedente la prestazione sociale agevolata. Come previsto dall'art. 6 del Regolamento Regionale n. 4/07 come modificato dal R.R. 11/2015 (art. 5 comma 1), ove non diversamente stabilito dal Coordinamento Istituzionale o dalle singole Amministrazioni Comunali, la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione, viene individuata nel valore minimo ISEE di € 2.000,00.

La soglia al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio è di € 15.000,00.

Ove non diversamente definito la quota di compartecipazione a carico dell'utente è definita sulla base del valore ISEE di ciascun utente ed è calcolata con il metodo della progressione lineare per valori ISEE compresi fra un minimo e un massimo, secondo la seguente formula

$$\text{Tariffa minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE minimo})}{(\text{ISEE massimo} - \text{ISEE minimo})} \times (\text{TARIFFA massima} - \text{TARIFFA minima})$$

Qualora l'utente non presenti l'I.S.E.E., o abbia un ISEE superiore a quello finale previsto per la concessione dell'agevolazione, è tenuto a concorrere al 100% del costo effettivo della prestazione/servizio sostenuto dal Comune, salvo diversa definizione da parte dell'Amministrazione Comunale ovvero del Coordinamento Istituzionale.

Le soglie di cui all'art.6 del R.R. n.4/07, possono essere variate con atto del Coordinamento Istituzionale o delle singole Amministrazioni Comunali.

Così come previsto dall'art. 2 del DPCM 159/2013, i Comuni, associati in Ambito, territoriale, possono prevedere ulteriori agevolazioni per i propri residenti e introdurre ulteriori requisiti per l'accesso a specifiche tipologie di servizi e prestazioni .

TITOLO IV AREE D'INTERVENTO E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ART. 20

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA, DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE

Centro di ascolto per le famiglie

Il Centro di ascolto per le famiglie si configura come uno spazio privilegiato di dialogo per le famiglie i cui minori risultano esposti a situazioni di pregiudizio. Il Servizio, previsto presso idonea struttura presente sul territorio di Ambito, ha quale finalità la promozione del benessere dell'intero nucleo familiare ed è dotato di "spazio neutro" per la mediazione dei conflitti, al fine di tutelare il minore nel suo diritto di visita facilitando e sostenendo la relazione con i genitori.

Le attività del Centro di ascolto per le famiglie riguardano l'attivazione di percorsi di orientamento e di informazione per genitori con figli minori, consulenze specialistiche la gestione dello spazio neutro di incontro, nonché il servizio di Mediazione Familiare che interviene nella gestione dei conflitti di separazione e dei conflitti nelle relazioni familiari. L'accesso al Servizio è gratuito e può avvenire spontaneamente da parte dell'utenza, o tramite invio dei servizi territoriali.

Interventi economici per minori riconosciuti da un solo genitore

L'intervento economico, già erogato dai Comuni come sussidio di Balistico a seguito di trasferimento di competenze precedentemente in capo alle Province, viene concesso dal singolo Comune di residenza del richiedente, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili. In relazione a queste ultime, ogni Comune stabilisce, con apposito atto, l'importo giornaliero da erogare al genitore che ha riconosciuto il figlio. I requisiti economici di accesso al beneficio coincidono con la soglia del minimo vitale prevista per l'accesso agli interventi di assistenza economica di cui al successivo art. 22.2. Il beneficio decade in caso di riconoscimento del minore anche da parte dell'altro genitore.

Interventi economici a famiglie affidatarie

I Comuni, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei propri bilanci, ai sensi della legge n.184/83 integrata dalla legge n. 149/01, nonché delle Linee Guida della Regione Puglia sull'affidamento familiare dei minori,

intervengono con misure di sostegno e aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.

L'entità dell'intervento economico si determina in rapporto al numero dei minori affidati e alle risorse economiche disponibili dell'Ente interessato.

Per la concessione del beneficio non si fa riferimento alla situazione reddituale del nucleo familiare affidatario.

In attuazione del progetto “Famiglie Insieme” di cui alla D.G.R. 24 maggio 2011, n. 1176 per la promozione e il potenziamento dei percorsi di affidamento familiare, inoltre, l'Ambito può erogare ulteriori contributi economici in favore di famiglie affidatarie per sostenerle nell'affrontare spese straordinarie. Le modalità di accesso a tale beneficio vengono rese note dall'Ambito Territoriale tramite avviso pubblico.

Educativa Domiciliare

Il Servizio di cui al presente articolo si colloca tra i servizi di assistenza domiciliare previsti dal Regolamento Regionale n.4/07, quale intervento rivolto a minori e famiglie, finalizzato a garantire opportune forme di tutela e di sostegno alla funzione educativa e genitoriale.

Al servizio di educativa domiciliare, garantito da personale qualificato e specializzato, si accede gratuitamente, in relazione al progetto personalizzato di intervento elaborato dal Servizio Sociale professionale di Ambito, in collaborazione con gli altri servizi del territorio.

Servizio Affido Minori

Il Servizio Affido minori rappresenta uno strumento di aiuto e sostegno che si attua per sopperire al disagio e/o alla difficoltà di un bambino e della sua famiglia che, temporaneamente, non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive, accuditive ed educative.

L'affidamento può essere:

- consensuale, quando i genitori naturali sono concordi con il provvedimento, viene effettuato attraverso i Servizi Sociali ed è convalidato dal Giudice Tutelare;
- giudiziale, quando non vi è il consenso dei genitori naturali ed il provvedimento è decretato dal Tribunale per i Minorenni.

Nel progetto di affido vengono definiti i tempi, la durata e le caratteristiche dell'intervento, in relazione all'evoluzione della situazione della famiglia di origine e dei bisogni del minore, così come appositamente monitorato e valutato dalla preposta équipe multidisciplinare integrata di Ambito. Il Servizio è organizzato secondo le specifiche “Linee guida regionali per l'affidamento familiare di minori” approvate dalla Regione Puglia con Delibera n. 494 del 17.04.07.

Servizi a ciclo diurno per minori

I servizi a ciclo diurno per minori presenti nel territorio dell'Ambito, attivati ai sensi del regolamento regionale n.4/07 e regolarmente autorizzati al funzionamento, quali il Centro Diurno Socio Educativo e il Centro Polivalente a titolarità privata, si collocano nella rete dei servizi socio-assistenziali, finalizzati all'attivazione di interventi di tipo preventivo in favore dei minori e di sostegno nei confronti delle famiglie.

L'accesso ai suddetti servizi è garantito dalla fruizione, da parte delle famiglie, dei Buoni di Servizio, ossia di buoni economici spendibili dalle famiglie a sostegno delle rette di frequenza nei servizi e nei centri destinate ai minori, iscritti al catalogo informatico posto in essere dalla Regione

I criteri di accesso e le quote di compartecipazione sono stabilite direttamente dalla Regione Puglia tramite Avviso pubblico.

ART.21
AREA POLITICHE PER LA PRESA IN CARICO INTEGRATA DELLE DISABILITA'
E NON AUTOSUFFICIENZE

Assistenza Domiciliare Integrata

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata assicura prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali in forma integrata e secondo piani individuali programmati, erogati nell'ambiente abituale di vita del beneficiario, al fine di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita, riducendo il ricorso all'assistenza sanitaria prestata in regime di ricovero ospedaliero e/o all'istituzionalizzazione in strutture protette.

L'Assistenza Domiciliare Integrata è rivolta a soggetti in condizione di non autosufficienza o ridotta autosufficienza temporanea o protracta, derivante da condizioni critiche di bisogno socio-sanitario o patologiche. In particolare, i potenziali fruitori del Servizio possono essere: pazienti affetti da patologie acute temporaneamente invalidanti trattabili a domicilio; pazienti in dimissione da reparti ospedalieri per assistenza socio-sanitaria protetta; persone con disabilità; persone con patologie oncologiche in fase avanzata e/o con patologie in fase terminale.

L'ammissione al Servizio è disposta dall'Unità di Valutazione Multidimensionale che elabora il PAI.

Il Servizio prevede una partecipazione alla spesa, la cui quota, definita in relazione all'Indicatore della situazione Economica Equivalente – Isee ristretto, è determinata secondo le seguenti fasce di reddito:

fascia ISEE	Quota oraria di partecipazione a carico del beneficiario
1^ fascia da 0,00 a € 2.000,00	Esente da partecipazione
2^ fascia a € 2.001,00 a € 5.000,00	10% della quota sociale della tariffa
3^ fascia da € 5.001,00 a € 10.000,00	20% della quota sociale della tariffa
4^ fascia da € 10.001,00 a 15.000,00	30% della quota sociale della tariffa
5^ fascia da € 15.001,00 a 20.000,00	40% della quota sociale della tariffa
6^ fascia da € 20.001,00 a 25.000,00	50% della quota sociale della tariffa
7^ fascia da 25.001,00 a € 30.000,00	60% della quota sociale della tariffa
8^ fascia da 30.001,00 a 35.000,00	70% della quota sociale della tariffa
9^ fascia da 35.001,00 a € 40.000,00	80% della quota sociale della tariffa

La quota di partecipazione dovuta dall'utente in relazione alle prestazioni fruite deve essere corrisposta bimestralmente al Comune di Campi Salentina capofila con le modalità che saranno indicate agli utenti. La mancata corresponsione della quota dovuta, nei 30 gg successivi alla comunicazione di pagamento, determina la sospensione del Servizio.

Servizio di Assistenza domiciliare (SAD) per anziani e disabili

Il Servizio di assistenza domiciliare alle persone anziane comprende un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio-assistenziale, anche temporanei, erogati prevalentemente presso l'abitazione dell'utente, con l'obiettivo di promuovere:

- la permanenza dell'anziano nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, riducendo il ricorso all'ospedalizzazione impropria ed evitando, per quanto possibile, il ricovero in strutture residenziali;
- la cura della persona e dell'ambiente domestico;
- la conservazione e il recupero dell'autonomia personale e dello svolgimento delle funzioni e delle relazioni sociali ed il miglioramento della vita di relazione;
- il supporto in situazioni di emergenza familiare;
- la prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale e di condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno, ed il miglioramento della qualità della vita generale.

Sono destinatari del Servizio SAD prioritariamente:

- Anziani ultrasessantacinquenni con invalidità al 100%;
- Persone con handicap di particolare gravità di cui all'art.3, comma 3 L. n. 104/92;

In subordine, possono accedere inoltre al Servizio:

- Persone con ridotta autonomia per disturbi del comportamento, per marginalità sociale e per handicap psichico lieve, su indicazione del competente Servizio dell'ASL;
- Anziani ultrasessantacinquenni parzialmente autosufficienti, in condizioni di disagio psichico, fisico o materiale con necessità di tutela sociale, privi di rete familiare.

L'ammissione al Servizio è disposta, previa valutazione istruttoria, dal Servizio Sociale Professionale cui compete la predisposizione del Progetto Individuale Personalizzato (PAI) con la tipologia delle prestazioni da erogare, il monte ore e il periodo di fruizione del Servizio che non dovrà superare l'arco temporale di mesi 6, eventualmente prorogabili previa rivalutazione della condizione di bisogno; al Servizio Sociale che ha disposto l'inserimento compete anche il monitoraggio e la verifica delle prestazioni erogate.

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione al costo del Servizio per gli utenti si prende in considerazione l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE ordinario.

Le quote di compartecipazione sono determinate in relazione alle fasce di reddito sotto indicate:

fascia ISEE	Quota oraria di compartecipazione a carico del beneficiario
1^ fascia da 0,00 a € 2.000,00	Esente da compartecipazione
2^ fascia a € 2.001,00 a € 5.000,00	10% della quota sociale della tariffa
3^ fascia da € 5.001,00 a € 10.000,00	20% della quota sociale della tariffa
4^ fascia da € 10.001,00 a 15.000,00	30% della quota sociale della tariffa
5^ fascia da € 15.001,00 a 20.000,00	40% della quota sociale della tariffa
6^ fascia da € 20.001,00 a	50% della quota sociale della tariffa

25.000,00	
7^ fascia da 25.001,00 a € 30.000,00	60% della quota sociale della tariffa
8^ fascia da 30.001,00 a 35.000,00	70% della quota sociale della tariffa
9^ fascia da 35.001,00 a € 40.000,00	80% della quota sociale della tariffa

La quota di compartecipazione dovuta dall’utente in relazione alle prestazioni fruite deve essere corrisposta bimestralmente al Comune di Campi Salentina capofila con le modalità che saranno indicate agli utenti. La mancata corresponsione della quota dovuta, nei 30gg successivi alla comunicazione di pagamento, determina la sospensione del Servizio.

Soggiorni climatici termali

I soggiorni climatici / termali vengono organizzati dai singoli Comuni e/ o dall’Ambito in località marine, montane e termali, in favore dei cittadini anziani, al fine di prevenire situazioni di isolamento sociale e favorire momenti di socializzazione e di benessere psico-fisico.

I partecipanti ai soggiorni sono tenuti a compartecipare al costo del servizio secondo i criteri stabiliti nel Titolo III del presente Regolamento, ovvero secondo quanto stabilito negli atti specifici delle singole Amministrazioni Comunali.

Servizio di trasporto

I Comuni e/o l’Ambito garantiscono il servizio di trasporto e accompagnamento delle persone disabili e anziani non autosufficienti, con idonei automezzi, presso le strutture socio-riabilitative e/o scolastiche dei singoli territori.

L’accesso al servizio è gratuito, salvo diversa definizione da parte del Coordinamento Istituzionale o delle Giunte dei singoli Comuni.

Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone non autosufficienti

I Servizi e le strutture a ciclo diurno, che insistono sul territorio dell’Ambito, in favore di anziani e persone con disabilità con compromissione lievi e/o medio/gravi delle autonomie funzionali, si collocano nella rete dei servizi socio-assistenziali, con funzione di accoglienza, ospitalità, orientamento e socializzazione aperta alla partecipazione anche non continuativa

All’interno di tali servizi vengono garantite attività ludico-ricreative e di animazione, nonché di supporto alla famiglia, alleggerendo il suo carico nel lavoro di cura, riducendo l’isolamento, coinvolgendola nella formulazione dei piani di intervento.

I servizi saranno garantiti attraverso i Buoni di Servizio, rivolti a persone con disabilità e anziane non autosufficienti, erogati dalla Regione Puglia quale sostegno economico dei costi sostenuti per la frequenza di servizi e strutture iscritte al catalogo informatico regionale. I criteri di accesso e le quote di compartecipazione sono stabilite direttamente dalla Regione Puglia tramite Avviso pubblico

ART.22

AREA POLITICHE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' CON PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA

Tirocini formativi

L'Ambito di Campi Salentina garantisce Interventi di Inclusione attiva con l'ausilio di Equipe Multidisciplinari appositamente costituite, per la presa in carico Integrata di cittadini e nuclei familiari beneficiari delle Misure nazionali e regionali SIA/RED e REI/RED.

Le attività garantite dall'Ambito riguardano l'individuazione dei potenziali fruitori dell'intervento, la progettazione individualizzata, il reperimento delle aziende ospitanti e il monitoraggio dell'intervento riabilitativo, finalizzate al miglioramento della qualificazione professionale degli utenti.

I criteri e le modalità di accesso a tale misura sono disciplinate da normativa nazionale e regionale cui si fa rinvio.

I percorsi di inclusione socio-lavorativi hanno lo scopo di favorire il reinserimento sociale e lavorativo, in particolare delle persone con disabilità psichica e in carico ai CSM del territorio e delle persone con dipendenze patologiche in carico al Ser.D. Specifici percorsi possono essere attivati dai singoli Comuni e/o dall'Ambito per soggetti in situazione di particolare vulnerabilità.

PIS pronto intervento sociale : interventi di sostegno al reddito

L'assistenza economica è un intervento garantito dai Comuni, in relazione alle disponibilità di bilancio ed alle risorse rivenienti dal Piano sociale di Zona, ed è finalizzato a risolvere situazioni di particolare difficoltà e che porrebbero, se non affrontate, il richiedente in situazione di emarginazione. L'assistenza economica è utilizzata, nell'ambito di progetti individualizzati di integrazione sociale, quando le gravi difficoltà non sono risolvibili con altri servizi e prestazioni.

L'assistenza economica può essere diretta o indiretta.

L'assistenza economica diretta (erogata anche sotto forma di voucher) si divide in:

- ordinaria, cioè continuativa nel medio periodo
- straordinaria, cioè temporanea, per fronteggiare situazioni straordinarie e imprevedibili;
- straordinaria d'urgenza, per fronteggiare situazioni che richiedono una soluzione immediata.

L'assistenza economica ordinaria viene erogata con carattere di continuità per un periodo massimo di tre mesi, rinnovabili, fino alla copertura massima di € 1.200,00 erogabili nel corso dell'anno; ha come finalità quella di assicurare il raggiungimento degli obiettivi concordati nell'ambito del piano assistenziale personalizzato

Possono accedere all'intervento i cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico corrispondente alla soglia del minimo vitale che si quantifica nel valore ISEE pari ad € 2.000,00 annue per nucleo familiare.

Al valore ISEE si aggiungono, ai fini della determinazione del carattere di priorità del beneficio, della cumulabilità dello stesso con altri benefici economici o ai fini dell'individuazione di motivi di esclusione, tutti gli altri redditi non soggetti ad IRPEF a qualunque titolo e da qualunque Ente erogati.

L'intervento economico può essere corrisposto nella misura massima di € 200,00 mensili, eventualmente rivalutabile ogni anno con atto della Giunta Comunale.

Assistenza economica straordinaria è l'insieme degli interventi occasionali di sostegno economico a favore di persone o nuclei familiari che, in via temporanea e per circostanze eccezionali, devono fronteggiare situazioni particolari di bisogno senza disporre di adeguate risorse finanziarie e di supporti familiari o informali.

L'Assistenza economica straordinaria viene erogata una tantum o a tempo determinato. E' finalizzata al soddisfacimento delle esigenze vitali e viene assicurata a persone o nuclei familiari coinvolti in processi di disaggregazione, morte, malattia, disoccupazione e sottoccupazione da cui derivano situazioni di bisogno assistenziale non completamente risolvibili con l'accesso ai servizi o alle risorse interne della famiglia e della rete informale.

La misura dell'intervento è fissata per un periodo massimo di tre mesi, con verifica delle variazioni intervenute, a cura dell'assistente sociale proponente.

L'Assistenza economica straordinaria d'urgenza è assicurata a cittadini che si trovano a dover fronteggiare situazioni di bisogno tali da richiedere una soluzione immediata.

Gli interventi economici straordinari vengono erogati indipendentemente dalla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare. Gli importi vengono determinati in relazione alla natura della situazione straordinaria verificatasi e alle disponibilità finanziarie di bilancio.

L'Assistenza economica indiretta è rappresentata da forme di assistenza indiretta sostitutive dell'intervento economico di cui ai precedenti punti, quali:

esonero parziale o totale del ticket relativo alla fruizione dei servizi scolastici (mensa e trasporto);

inserimento gratuito in servizi e attività ludico-ricreative ed educative (ludoteca, centro gioco, campi estivi, asilo nido, doposcuola).

Per beneficiare delle suddette forme di assistenza indiretta, i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'assistenza economica diretta.

L'accesso all'assistenza economica erogata in forma indiretta presuppone comunque la predisposizione di un progetto individualizzato d'intervento, nell'ambito del quale tale misura si colloca quale intervento di sostegno al reddito.

L'eventuale cumulo con altri interventi economici può essere previsto in presenza di situazioni che richiedono particolari esigenze di tutela dei minori beneficiari, in particolare in presenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

Priorità e motivi di esclusione

Gli interventi economici disciplinati al presente paragrafo possono essere concessi prioritariamente ai cittadini che non hanno beneficiato, nel corso dell'anno, di altre prestazioni e servizi erogati dall'Inps o da altri Enti, a favore di singoli o nuclei familiari.

Sono da considerare esclusi dall'intervento di assistenza economica i soggetti che presentino una delle seguenti condizioni:

- siano in età lavorativa e non iscritti al Centro per l'Impiego;
- siano in età lavorativa, iscritti al Centro per l'Impiego e rifiutino offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore;
- rifiutino di aderire all'eventuale proposta di progetto di intervento sociale formulata dal servizio ovvero non collaborino nella definizione ed attuazione del progetto di intervento;
- non presentino la documentazione richiesta;
- siano proprietari di beni immobiliari oltre la casa di abitazione;

- siano proprietari della casa di abitazione appartenente alle categorie catastali A7, A8, A9;
- siano in possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti la richiesta di prestazione, ovvero di autoveicoli superiori a 1.300 cc. o motoveicoli superiori a 250 cc, immatricolati nei 3 anni precedenti;
- siano in possesso di patrimoni mobiliari oltre un valore di € 3.000,00 al momento della richiesta del contributo.

Contributi per il mantenimento in strutture residenziali e semiresidenziali

La concessione di contributi quale compartecipazione all'onere di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali è condizionata al verificarsi dei seguenti casi:

- quando il ricovero avvenga in seguito a completo o parziale decadimento fisico o psichico che ha inciso sull'autosufficienza della persona;
- quando siano esaurite tutte le condizioni per l'assistenza domiciliare.

Il contributo è assegnato qualora le quote di retta che è possibile calcolare per l'utente e per i familiari tenuti all'assistenza (art. 433 Codice Civile), non sono sufficienti a coprire il costo totale del ricovero; in tal caso viene assegnato un contributo pari alla differenza fra tale costo totale del ricovero e la somma delle quote calcolate per l'utente e i familiari, secondo la tabella I.S.E.E. aggiornata annualmente. Il contributo viene concesso alla persona con quietanza diretta della struttura residenziale.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si chiede all'utente o al familiare che presenta la domanda, dichiarazione circa l'esistenza o meno di donazioni dell'utente medesimo effettuate e l'esistenza o meno di familiari di cui all'art. 433 del Codice Civile. Per ciascuno dei familiari di cui all'art. 433 del C.C., è richiesta DSU in corso di validità, indicante il valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

L'utente è chiamato in primo luogo a versare mensilmente alla struttura tutelare, tutti i propri introiti mensili, sia quelli fiscalmente rilevanti sia quelli fiscalmente non rilevanti. È comunque garantita all'assistito la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore all'equivalente del 25% del trattamento minimo di pensione.

Qualora il versamento di cui al comma precedente non sia sufficiente alla totale copertura della retta mensile e l'utente sia in possesso di patrimonio mobiliare, è chiamato ad utilizzarlo per il pagamento delle quote mensili necessarie a raggiungere la totale copertura medesima; tale utilizzo ha luogo sino a che l'utente non resta titolare di patrimonio mobiliare residuo pari a euro 3.000,00, che si ritiene opportuno lasciare nella sua disponibilità.

Qualora esista patrimonio immobiliare non viene assegnato alcun contributo fino a che non sia esaurito il ricavato della vendita di tale patrimonio.

Nel caso in cui il richiedente sia proprietario della sola casa di abitazione principale utilizzata dal coniuge oppure da parenti e/o affini entro il primo grado l'interessato può non alienarla, ma è tenuto al riconoscimento del debito a favore del Comune nei limiti della spesa presunta che si accollerà il Comune stesso in relazione alla durata della degenza maggiorata degli interessi legali nel frattempo maturati.

Gli obbligati di cui all'art. 433 del Codice Civile possono succedere nel riconoscimento del debito accollandosi gli oneri assunti dal Comune individuati come al comma precedente.

La proposta di contribuzione economica al mantenimento in struttura residenziale deve essere redatta dall'assistente sociale responsabile del caso, tenuto conto delle condizioni di cui al comma primo del presente articolo, sulla base di un progetto condiviso e quando sia stato accertato che l'ingresso in struttura residenziale rappresenti l'unica alternativa possibile per la tutela dell'anziano e del disabile.

Art.23

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'ACCOGLIENZA E WELFARE DI ACCESSO

Gli interventi ed i servizi previsti dall'Ambito di Campi Salentina nella presente Area d'Intervento, sono disciplinati al Titolo II, Artt. 7-8-9- del presente Regolamento.

Art. 24

AREA POLITICHE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO E DELLA VIOLENZA

Centri antiviolenza

I centri antiviolenza sono luoghi in cui si offre alle donne di tutte le età ed i loro figli e figlie minorenni, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, servizi ed interventi di prevenzione, protezione, tutela per la fuoriuscita dalla violenza.

Il Centro Antiviolenza dell'Ambito Territoriale di Campi Salentina garantisce i seguenti servizi:

- Segretariato Sociale CAV specializzato con sportello ascolto e numero telefonico dedicato (Primo ascolto, Informazioni, analisi del bisogno, orientamento e accesso al processo di aiuto);
- Servizio Sociale CAV (presa in carico e avvio percorso di aiuto, raccordo con i servizi territoriali, gli organi giudiziari e gli altri attori coinvolti, orientamento formativo della donna finalizzato all'acquisizione di competenze professionali e all'avviamento al lavoro);
- Pronto intervento (Prestazioni ed interventi di emergenza/urgenza effettuati da operatori disponibili anche in orario notturno, eventuale trasporto e sistemazione in struttura con personale qualificato);
- Pronta accoglienza protetta mediante il reperimento di alloggi di emergenza di concerto con il Servizio Sociale di Ambito;
- Trattamento psicologico e percorsi terapeutici personalizzati;
- Assistenza e tutela legale;
- Formazione (Percorsi formativi specialistici per operatori);
- Prevenzione e sensibilizzazione.

L'accesso ai servizi del CAV è gratuito ed avviene tramite la presa in carico dei Servizi Territoriali, o tramite accesso spontaneo presso la sede del Centro o tramite numero verde. Il CAV opera in stretto raccordo e collaborazione con l'équipe integrata di Ambito "Abuso e Maltrattamento" secondo quanto definito nel protocollo Operativo di cui alla delibera n. 1755 del 10.11.2015 adottata dal Direttore Generale dell'ASL e dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito con Delibera n. 1 del 15.1.2016.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali avverrà secondo il disposto di cui alla legge n. 675/1996 e il D. Lgs. n. 135/99.

Art.26

ABROGAZIONI

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Art. 27

PUBBLICITÀ

A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.

E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Art. 28

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, allegato al Piano Sociale di Zona 2018/2020 dell'Ambito Territoriale Sociale di Campi Salentina, entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale di Campi Salentina di approvazione del medesimo Piano.